

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVII LEGISLATURA —————

N. 23

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE


Schema di decreto ministeriale recante classificazione della
spesa delle università per missioni e programmi

*(Parere ai sensi degli articoli 4, comma 4, e 7, comma 1, del decreto legislativo
27 gennaio 2012, n. 18)*

(Trasmesso alla Presidenza del Senato l'8 agosto 2013)



*Il Ministro dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca*



Roma,

8 AGO. 2013

Caro Presidente,


Le trasmetto, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 18, lo schema di decreto ministeriale recante "Classificazione della spesa delle università per missioni e programmi", al fine di acquisire i prescritti pareri delle competenti Commissioni Parlamentari.

Lo schema di decreto, adottato in attuazione dell'articolo 4 del citato decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 18, stabilisce l'elenco delle missioni e dei programmi, nonché i criteri cui le università si attengono ai fini di una omogenea riclassificazione dei dati contabili. Il presente decreto si prefigge di salvaguardare l'autonomia economica e gestionale degli atenei, garantendo la rilevazione di dati omogenei, strumentali alla previsione e rendicontazione delle attività svolte, anche al fine di comparazione e valutazione dei risultati.

Al riguardo, si evidenzia che sul predetto provvedimento, ai sensi degli articoli 4 e 7 del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 18, è stato acquisito il parere della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane ed è stato, altresì, acquisito il concerto del Ministero dell'Economia e delle Finanze con nota del 28 maggio u.s. n. 35588, alla presente allegati.

Maria Chiara Carrozza

Sen. Pietro Grasso
Presidente del Senato della Repubblica
Roma



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Decreto interministeriale "Classificazione della spesa delle università per missioni e programmi", in attuazione dell'articolo 4, decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 18 "Introduzione della contabilità economico patrimoniale, della contabilità analitica e del bilancio unico nelle università in attuazione dell'articolo 5 comma 1 lettera b) e dell'articolo 5 comma 4 lettera a)"

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Lo schema di decreto interministeriale è predisposto in attuazione dell'articolo 4, decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 18.

In particolare l'articolo sopra richiamato ha previsto, al comma 1, che le università considerate amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono tenute alla predisposizione di un apposito prospetto, da allegare al bilancio unico di previsione annuale autorizzatorio ed al bilancio unico d'esercizio, contenente la classificazione della spesa complessiva per missioni e programmi. Nel fornire, al comma 2, la definizione di missioni e programmi, coniata in occasione dell'emanazione del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, viene specificato, al comma 3, che ciascun programma è corredato con l'indicazione della corrispondente codificazione della nomenclatura COFOG di secondo livello, secondo l'articolazione prevista dal piano dei conti.

Il rinvio, previsto dal comma 4, ad un successivo decreto interministeriale per l'emanazione dei principi contabili e degli schemi di bilancio è stato motivato dalla volontà di rendere più agevoli eventuali future modifiche del decreto.

Si evidenzia che il decreto interministeriale si coordina, inoltre, con quanto stabilito dalla legge 30 dicembre 2009, n. 196 che prevede il raccordo e l'uniformità delle regole

contabili delle amministrazioni pubbliche, con l'obiettivo di garantire che tale coordinamento tenga conto delle peculiarità delle attività universitarie e del percorso innovativo già avviato da molte di esse in questi anni. Al riguardo, si precisa che, in attuazione dell'articolo 2, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è stato emanato il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, relativo a "Disposizioni recanti attuazione dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili", nonché con il DPCM del 12 dicembre 2012 concernente "Definizione delle linee guida generali per l'individuazione delle missioni delle Amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a) del Decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91".

Tornando al nuovo sistema di classificazione della spesa delle università per missioni e programmi, introdotto con il presente decreto interministeriale, v'è da segnalare che le disposizioni in esso contenute si prefiggono di salvaguardare l'autonomia economica e gestionale degli atenei, garantendo la rilevazione di dati omogenei, strumentali alla previsione e rendicontazione delle attività svolte, anche al fine di comparazione e valutazione dei risultati.

L'articolato si compone di 5 articoli.

L'**articolo 1** ribadisce che gli obblighi di classificazione della spesa per missioni e programmi, secondo le modalità definite nel decreto, si applicano esclusivamente alle università considerate amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Nell'attesa di definire il piano dei conti di cui all'articolo 6 del decreto interministeriale "Principi contabili e schemi di bilancio in contabilità economico-patrimoniale", le disposizioni vengono applicate sperimentalmente per l'esercizio 2013 e resteranno, comunque, in vigore sino all'emanazione di un successivo decreto integrativo e correttivo.

L'articolo 2 stabilisce in modo puntuale le missioni ed i programmi del Sistema universitario. I programmi, in coerenza con le disposizioni previste dall'articolo 13, decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91 "Disposizioni recanti attuazione dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili", sono completi della classificazione COFOG di II livello e della relativa definizione.

Le missioni, rappresentative delle funzioni principali e degli obiettivi strategici perseguiti dalle università, sono: ricerca e innovazione, istruzione universitaria, tutela della salute e servizi istituzionali e generali. I programmi, rappresentanti gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire le finalità individuate nell'ambito delle missioni, sono: ricerca scientifica e tecnologica di base e ricerca scientifica e tecnologica applicata (missione - ricerca e innovazione), sistema universitario e formazione post universitaria e diritto allo studio nell'istruzione universitaria (missione - istruzione universitaria), assistenza in materia sanitaria e assistenza in materia veterinaria (missione - tutela della salute), indirizzo politico e servizi e affari generali per le amministrazioni (missione - servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche), nonché fondi da assegnare (missione - fondi da ripartire).

L'articolo 3 si focalizza sui principi di classificazione, scindendo le spese che, sulla base del piano dei conti e dei criteri generali di classificazione di cui al successivo articolo 4, sono direttamente riconducibili a ciascun programma, dalle spese destinate congiuntamente a diversi programmi. Queste ultime verranno imputate a ciascun programma attraverso i sistemi e le procedure di contabilità analitica, sulla base dei criteri specifici previsti al successivo articolo 5.

L'articolo 4 stabilisce i criteri generali di classificazione definendo in modo puntuale le tipologie di spesa direttamente imputabili ai singoli programmi. Al programma "Sistema universitario e formazione post-universitaria" sono imputate le spese relative a: incarichi di insegnamento e docenza a contratto, compensi aggiuntivi al personale di ruolo per attività didattica, borse di studio di qualsiasi tipologia, ivi incluse borse

perfezionamento all'estero, borse per collaborazione part-time, nonché contratti di formazione per i medici specializzandi, nonché le spese relative a borse di studio ed altri interventi finanziari destinati agli studenti capaci e meritevoli anche se privi di mezzi.

Al programma "Diritto allo studio nell'istruzione universitaria" sono imputate le spese sostenute dalle università alle quali, in forza di legge nazionale o regionale, è stata trasferita la competenza per la realizzazione di strumenti e servizi per il diritto allo studio universitario, le spese per il sostegno alle attività di trasporto, fornitura di vitto e alloggio e altri servizi ausiliari destinati principalmente agli studenti, nonché le spese relative all'acquisto, manutenzione di immobili destinati a residenze universitarie, ivi incluse le relative utenze.

Al programma "Ricerca scientifica e tecnologica di base" sono imputate le spese relative a lavori sperimentali o teorici intrapresi principalmente per acquisire nuove conoscenze sui fondamenti dei fenomeni e dei fatti osservabili, non finalizzati ad una specifica applicazione o utilizzazione, ivi incluse le spese relative a borse di dottorato e post dottorato, comprensive dei finanziamenti alla mobilità, e le spese per assegni di ricerca interamente a carico del bilancio dell'ateneo. Al programma "Ricerca scientifica e tecnologica applicata" sono imputate le spese relative a lavori originali intrapresi al fine di acquisire nuove conoscenze e finalizzati principalmente ad una pratica e specifica applicazione. Sono incluse in questa voce anche le attività relative al conto terzi.

Al programma "Indirizzo politico" sono imputate le spese direttamente correlate agli organi di governo, al programma "Servizi e affari generali per le amministrazioni" sono imputate le spese per le attività strumentali volte a garantire il funzionamento generale degli atenei (non attribuibili in maniera puntuale ai singoli programmi). Da ultimo, al programma "Fondi da assegnare" sono da imputare, esclusivamente in sede di bilancio di previsione, le risorse per le quali sarà possibile solo in corso di gestione, attraverso atti e provvedimenti, identificare i singoli programmi.

L'articolo 5 stabilisce i criteri specifici di classificazione definendo in modo puntuale il trattamento specifico degli assegni fissi al personale di ruolo. Per quanto attiene al personale docente e ricercatore viene specificato che le stesse sono da imputare al

programma "Sistema universitario e formazione post universitaria" ed al programma "Ricerca scientifica e tecnologica di base", tenendo conto dell'effettivo impegno, in coerenza con quanto previsto dalla legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Particolare attenzione viene posta al personale docente e ricercatore che prestano attività in regime convenzionale con il Servizio sanitario nazionale, nonché a quello che presta assistenza in materia veterinaria.

Le spese per il personale dirigente e tecnico-amministrativo, anche a tempo determinato, comprensive dei relativi oneri e del trattamento accessorio, nonché le spese relative a missioni e formazione, sono imputate ai singoli programmi tenendo conto dell'effettiva attività svolta.

Le spese relative all'acquisto e alla manutenzione immobili, le quote di capitale ed interessi dei mutui, nonché le relative utenze. Le spese in parola sono imputate a ciascun programma, sulla base della destinazione d'uso, tenendo conto della suddivisione degli spazi e degli apparati.

Da ultimo, le spese relative all'acquisizione dei servizi, all'acquisto attrezzature, macchinari, materiale di consumo e laboratorio o similari, sono imputate a ciascun programma tenendo conto della destinazione d'uso.

Decreto interministeriale “Classificazione della spesa delle università per missioni e programmi”, in attuazione dell’articolo 4, decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 18 “Introduzione della contabilità economico patrimoniale, della contabilità analitica e del bilancio unico nelle università in attuazione dell’articolo 5 comma 1 lettera b) e dell’articolo 5 comma 4 lettera a)”

RELAZIONE TECNICA

Il provvedimento in esame disciplina, ai sensi dell’articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 18, i criteri di classificazione della spesa delle università per missioni e programmi.

Il sistema di classificazione, concepito per soddisfare le finalità del consolidamento e del monitoraggio dei conti delle amministrazioni pubbliche, in conformità alla disciplina adottata ai sensi dell’articolo 2, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, consentirà di individuare, in sede preventiva e consuntiva, la classificazione della totalità della spesa per missioni e programmi delle università considerate amministrazioni pubbliche ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Dall’attuazione delle disposizioni in esame non si prevedono effetti negativi sui saldi di finanza pubblica. In effetti, obiettivo primario del provvedimento è l’introduzione di criteri di classificazione della spesa per missioni e programmi. Gli eventuali costi che ne derivano sono relativi ai software e all’eventuale formazione del personale preposto all’imputazione e alla successiva elaborazione dei dati, voci di spesa attualmente già previste nei bilanci degli atenei per l’utilizzo dei sistemi esistenti. Pertanto, mentre la spesa per i nuovi software sostituirà quella che attualmente grava sugli atenei per i sistemi contabili in uso, le eventuali spese di formazione del personale verranno soddisfatte con le risorse ad oggi già riservate alla medesima finalità, anche se per obiettivi formativi diversi.



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze

“Classificazione della spesa delle università per missioni e programmi”

VISTI gli articoli 33, 76 e 87 della Costituzione;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;

VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168, “Istituzione del Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica”;

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario” e, in particolare, l’articolo 5, comma 1, lettera b), primo periodo, e l’articolo 5, comma 4, lettera a);

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, “Legge di contabilità e finanza pubblica” e, in particolare, l’art. 2, comma 2, lettera c);

VISTO il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, “Disposizioni recanti attuazione dell’articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili”;

VISTO l’art. 4 del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 18 “Introduzione della contabilità economico patrimoniale, della contabilità analitica e del bilancio unico nelle università in attuazione dell’articolo 5 comma 1 lettera b) e dell’articolo 5 comma 4 lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240”;

VISTO il DPCM del 12 dicembre 2012 concernente “Definizione delle linee guida generali per l’individuazione delle Missioni delle Amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’art. 11, comma 1, lett. a) del Decreto Legislativo 31 maggio 2011, n. 91”.

VISTA la classificazione internazionale della spesa pubblica per funzione (COFOG) secondo il Sistema europeo dei conti SEC95;

VISTO il parere della CRUI reso in data 10 dicembre 2012;

RITENUTO necessario definire missioni e programmi che, tenendo conto delle necessarie specificità del sistema universitario, siano coerenti con la classificazione funzionale individuata dai regolamenti comunitari in materia di contabilità nazionale e relativi conti satellite;

RITENUTO necessario fornire principi generali di classificazione delle spese per missioni e programmi e criteri specifici di classificazione delle spese destinate congiuntamente a diversi programmi;

RITENUTO necessario avviare tempestivamente una fase sperimentale nella quale verificare gli effetti dell'applicazione del presente decreto;

DECRETA

Art. 1
(Ambito di applicazione)

1. Le università considerate amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, di seguito università, sono tenute alla classificazione delle spese per missioni e programmi con le modalità definite dal presente decreto.
2. Le disposizioni del presente decreto si applicano sperimentalmente per l'esercizio finanziario 2013 e restano, comunque, in vigore sino all'emanazione di un successivo decreto integrativo e correttivo, coerente al piano dei conti di cui all'articolo 6 decreto interministeriale MIUR-MEF "Principi contabili e schemi di bilancio in contabilità economico-patrimoniale per le università".

Art. 2
(Missioni e Programmi)

1. Le spese delle università sono classificate sulla base delle seguenti missioni e programmi, per i quali è individuata la corrispondenza con la classificazione COFOG di II livello, in coerenza con le disposizioni previste dall'articolo 13, decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, "Disposizioni recanti attuazione dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili":

Missioni	Programmi	Classificazione COFOG (II livello)	Definizione COFOG (II livello)
Ricerca e Innovazione	Ricerca scientifica e tecnologica di base	01.4	Ricerca di base
	Ricerca scientifica e tecnologica applicata	04.8	R&S per gli affari economici
		07.5	R&S per la sanità
Istruzione universitaria	Sistema universitario e formazione post universitaria	09.4	Istruzione superiore
	Diritto allo studio nell'istruzione universitaria	09.6	Servizi ausiliari dell'istruzione
Tutela della salute	Assistenza in materia sanitaria	07.3	Servizi ospedalieri
	Assistenza in materia veterinaria	07.4	Servizi di sanità pubblica
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	Indirizzo politico	09.8	Istruzione non altrove classificato
	Servizi e affari generali per le amministrazioni	09.8	Istruzione non altrove classificato
Fondi da ripartire	Fondi da assegnare	09.8	Istruzione non altrove classificato

Art. 3
(Principi di classificazione)

1. A ciascun programma sono imputate tutte le spese che, sulla base del piano dei conti e dei criteri generali di cui all'articolo 4, risultano direttamente riconducibili allo stesso.
2. Le spese destinate congiuntamente a diversi programmi sono imputate ad ogni singolo programma attraverso i sistemi e le procedure di contabilità analitica, sulla base dei criteri specifici di classificazione di cui all'articolo 5.

Art. 4
(Criteri generali di classificazione)

1. Al programma "Sistema universitario e formazione post-universitaria" sono imputate le spese relative a:
 - a) incarichi di insegnamento e docenza a contratto, compensi aggiuntivi al personale di ruolo per attività didattica, ivi inclusi i compensi previsti dall'articolo 6, comma 4, legge 30 dicembre 2010, n. 240, contratti con professori esterni finalizzati allo svolgimento dell'attività didattica stipulati ai sensi dell'articolo 23, commi 1 e 2, legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonché le spese relative ai collaboratori ed esperti linguistici, comprensive dei relativi oneri, ivi incluse le spese per i lettori di scambio di cui all'articolo 26, legge 30 dicembre 2010, n. 240;
 - b) borse di studio di qualsiasi tipologia, ivi incluse borse perfezionamento all'estero, borse per collaborazione part-time, nonché contratti di formazione per i medici specializzandi;
 - c) borse di studio ed altri interventi finanziari destinati agli studenti capaci e meritevoli anche se privi di mezzi.
2. Al programma "Diritto allo studio nell'istruzione universitaria" sono imputate le spese sostenute dalle università alle quali, in forza di legge nazionale o regionale, è stata trasferita la competenza per la realizzazione di strumenti e servizi per il diritto allo studio universitario, le spese per il sostegno alle attività di trasporto, fornitura di vitto e alloggio e altri servizi ausiliari destinati principalmente agli studenti, nonché le spese relative all'acquisto, manutenzione di immobili destinati a residenze universitarie, ivi incluse le relative utenze.
3. Al programma "Ricerca scientifica e tecnologica di base" sono imputate le spese relative a lavori sperimentali o teorici intrapresi principalmente per acquisire nuove conoscenze sui fondamenti dei fenomeni e dei fatti osservabili, non finalizzati ad una specifica applicazione o utilizzazione, ivi incluse le spese relative a borse di dottorato e post dottorato, comprensive dei finanziamenti alla mobilità, e le spese per assegni di ricerca interamente a carico del bilancio dell'ateneo.
4. Al programma "Ricerca scientifica e tecnologica applicata" sono imputate le spese relative a lavori originali intrapresi al fine di acquisire nuove conoscenze e finalizzati principalmente ad una pratica e specifica applicazione. In particolare, confluiscono in tale programma tutte le spese per ricerca scientifica e tecnologica applicata dell'area medica, corrispondenti alla classificazione COFOG di II livello "R&S per la sanità", e tutte le spese relative ad altre aree di ricerca ivi incluse quelle relative a personale a tempo determinato impegnato in specifici progetti, che corrispondono alla classificazione COFOG di II livello "R&S per gli affari economici". Al programma "Ricerca scientifica e tecnologica applicata" sono imputate anche le spese sostenute per attività di ricerca, di consulenza e convenzioni di ricerca conto terzi, incluse le spese per la retribuzione del personale di ruolo.
5. Al programma "Indirizzo politico" sono imputate le spese relative alle indennità di carica, i gettoni e i compensi per la partecipazione agli organi di governo e tutte le altre spese direttamente correlate.

6. Al programma “Fondi da assegnare” sono imputate, in sede di previsione, le eventuali spese relative a fondi che sono destinati a finalità non riconducibili a specifici programmi e che saranno indicati successivamente in quanto l’attribuzione è demandata ad atti e provvedimenti che saranno adottati in corso di gestione.
7. Al programma “Servizi e affari generali per le amministrazioni” sono imputate le spese per lo svolgimento di attività strumentali volte a garantire il funzionamento generale degli atenei non attribuibili in maniera puntuale ad altri specifici programmi.

Art. 5

(Criteri specifici di classificazione)

1. Le spese per assegni fissi dei professori, comprensive dei relativi oneri, sono da imputare al programma “Sistema universitario e formazione post universitaria” ed al programma “Ricerca scientifica e tecnologica di base”, tenendo conto dell’effettivo impegno, in coerenza a quanto previsto dall’articolo 6, commi 1 e 2, legge 30 dicembre 2010, n. 240.
2. Le spese per assegni fissi dei ricercatori, comprensive dei relativi oneri, sono da imputare al programma “Sistema universitario e formazione post universitaria” ed al programma “Ricerca scientifica e tecnologica di base”, tenendo conto dell’effettivo impegno, in coerenza a quanto previsto dagli articoli 6, commi 1, 3 e 4, e 24, legge 30 dicembre 2010, n. 240.
3. Le spese per assegni fissi dei professori che prestano attività in regime convenzionale con il Servizio sanitario nazionale, comprensive dei relativi oneri, sono da imputare ai programmi “Sistema universitario e formazione post universitaria”, “Ricerca scientifica e tecnologica di base” e “Assistenza in materia sanitaria”, tenendo conto dell’effettivo impegno, in coerenza con le disposizioni dell’articolo 6, commi 1 e 2, legge 30 dicembre 2010, n. 240.
4. Le spese per assegni fissi dei ricercatori che prestano attività in regime convenzionale con il Servizio sanitario nazionale, comprensive dei relativi oneri, sono da imputare ai programmi “Sistema universitario e formazione post universitaria”, “Ricerca scientifica e tecnologica di base” e “Assistenza in materia sanitaria” tenendo conto dell’effettivo impegno, in coerenza con le disposizioni degli articoli 6, commi 1, 3 e 4, e 24, legge 30 dicembre 2010, n. 240.
5. Le spese per assegni fissi dei professori che prestano assistenza in materia veterinaria, comprensive dei relativi oneri, sono da imputare ai programmi “Sistema universitario e formazione post universitaria”, “Ricerca scientifica e tecnologica di base” e “Assistenza in materia veterinaria”, tenendo conto dell’effettivo impegno, in coerenza con le disposizioni dell’articolo 6, commi 1 e 2, legge 30 dicembre 2010, n. 240.
6. Le spese per assegni fissi dei ricercatori che prestano assistenza in materia veterinaria, comprensive dei relativi oneri, sono da imputare ai programmi “Sistema universitario e formazione post universitaria”, “Ricerca scientifica e tecnologica di base” e “Assistenza in materia veterinaria”, tenendo conto dell’effettivo impegno, in coerenza con le disposizioni degli articoli 6, commi 1, 3 e 4, e 24, legge 30 dicembre 2010, n. 240.
7. Le spese per il direttore generale, comprensive dei relativi oneri e del trattamento accessorio, nonché le spese relative a missioni, formazione e mensa, sono imputate al programma “Servizi e affari generali per le amministrazioni”.
8. Le spese per il personale dirigente e tecnico-amministrativo, anche a tempo determinato, comprensive dei relativi oneri e del trattamento accessorio, nonché le spese relative a missioni e formazione, sono imputate ai singoli programmi tenendo conto dell’attività svolta presso le strutture di afferenza. Pertanto, a titolo esemplificativo:
 - le spese per il personale tecnico-amministrativo afferente ai dipartimenti sono imputate, in relazione all’effettiva attività svolta, al programma “Ricerca scientifica e tecnologica di base” e/o “Sistema universitario e formazione post universitaria”.

Le spese per il personale dirigente e tecnico-amministrativo, anche a tempo determinato, che presta servizio presso strutture dell’amministrazione, comprensive dei relativi oneri e del trattamento accessorio, nonché le spese relative a missioni e formazione, qualora non siano

direttamente correlate ai singoli programmi, sono imputate al programma “Servizi e affari generali per le amministrazioni”.

Con lo stesso criterio vanno imputati i costi di stage e tirocini formativi a supporto dell’attività dell’ateneo, nonché i costi di collaborazione e consulenze tecniche, informatiche e gestionali.

9. Le spese relative all’acquisto e alla manutenzione immobili, le quote di capitale ed interessi dei mutui, nonché le relative utenze, sono imputate a ciascun programma, sulla base della destinazione d’uso, tenendo conto della suddivisione degli spazi e degli apparati.
10. Le spese relative all’acquisizione dei servizi, all’acquisto attrezzature, macchinari, materiale di consumo e laboratorio o similari, sono imputate a ciascun programma tenendo conto della destinazione d’uso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma,
Prot. n.

Il Ministro dell’Economia
e delle Finanze

Il Ministro dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca

REGISTRO UFFICIALE
Prot. n. 0011660 - 10/06/2013 - INGRESSO
Titolario: 61.05



Ministero dell'Economia e delle Finanze
UFFICIO LEGISLATIVO ECONOMIA

ACG / LOG / ISTA / OPob

Roma, 4 GIU. 2013

Al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Gabinetto del Ministro
ROMA

E, p.c. Al Gabinetto del Ministro
SEDE

Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato
SEDE

OGGETTO: schemi di decreti ministeriali attuativi degli articoli 2 e 4 del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 18 " *Introduzione di un sistema di contabilità economico-patrimoniale e analitica, del bilancio unico consolidato nelle università a norma dell'articolo 5, comma 1, lett. b) e 4, lett. a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240*".

In riferimento ai provvedimenti indicati in oggetto, si trasmette la nota prot. n. 35588 del 28 maggio 2013 del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

IL CAPO DELL'UFFICIO

157



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPettorato Generale di Finanza
UFFICIO IV

28 MAG. 2013

Rif. Prot. Entrata Nr. 35588

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO
Ufficio Legislativo Economia
30 MAG. 2013
Prot. n. 6707

All' Ufficio Legislativo
Economia
Sede

e p.c. Al Gabinetto del
Ministro
Sede

OGGETTO: Decreti ministeriali attuativi degli articoli 2 e 4 del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 18 "Introduzione di un sistema di contabilità economico - patrimoniale e analitica, del bilancio unico consolidato nelle università a norma dell'art. 5, comma 1, lettera b), e 4, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240".

Si fa riferimento alla nota Prot. n. 0008066 del 17 aprile 2013 con la quale l'Ufficio di Gabinetto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha trasmesso, per le valutazioni di competenza di questo Dipartimento, lo schema di decreto relativo ai "Principi contabili e schemi di bilancio in contabilità economica-patrimoniale per le università" e lo schema di decreto relativo alla "Classificazione della spesa delle università per missioni e programmi", da adottare ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 2 e dell'articolo 4 del decreto legislativo di cui in oggetto.


Al riguardo, nel prendere preliminarmente atto che sono state recepite le osservazioni formulate dallo scrivente con nota n. 14575 del 25 febbraio u. s., si rappresenta, con riferimento all'allegato n. 2, "Schemi del bilancio di previsione e del rendiconto finanziario" dello schema di decreto concernente i principi contabili e gli schemi di bilancio delle Università, che esso non risulta

essere coerente con quello pervenuto da parte di codesto Ufficio Legislativo con nota n. ACG/106/ISTR/2026 del 6 febbraio u. s., che recepiva le considerazioni manifestate da questo Dipartimento con nota n. 6828, del 28 gennaio u. s..

In particolare, si segnala che risultano essere state disattese, relativamente alla predetta nota n. 6828/2013, le raccomandazioni enunciate ai punti 16) e 17).

Riguardo, infine, al decreto interministeriale "Classificazione della spesa delle università per missioni e programmi", nulla osta all'ulteriore corso.

Il Ragioniere Generale dello Stato





CRUI

Conferenza dei Rettori
delle Università Italiane

Presidente

Roma, 10 dicembre 2012
Prot. 1027/P/gl


Dott. Daniele Livon
Direttore Generale per l'Università,
lo studente e il diritto allo studio
MIUR - Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

OGGETTO: Parere sugli schemi di decreto "Principi contabili e schemi di bilancio in contabilità economico patrimoniale" e "Missioni e Programmi"

Con riferimento al parere richiesto con nota del 20/9/2012, si rappresenta quanto segue:

- Decreto Ministeriale "Principi contabili e schemi di bilancio in contabilità economico-patrimoniale per le università". Nel condividere l'impostazione generale dello schema di decreto, al fine di consentire al Ministero le opportune valutazioni migliorative al testo e di agevolare la lettura e l'eventuale accoglimento delle proposte formulate, si allega il testo dello schema di decreto integrato con le relative revisioni.
- Decreto Ministeriale MIUR – MEF "Classificazione della spesa delle università per missioni e programmi": si condivide l'impostazione e il testo dello schema di decreto inviato.

Cordialmente,


Marco Mancini

lv